

**ATTO DI MODIFICA/INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE REP. N. 38/2025
RELATIVA ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO
INTEGRATO DI TRASPORTO SOCIALE NEL TERRITORIO DELLA VALDINIEVOLE.
CIG B7D222AF52**

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno ____ (____) del mese di ____ (____) con il presente atto, da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

Società della Salute Valdinievole, con sede legale in Pescia, Via Cesare Battisti n. 31, C.F. 91025730473, di seguito più semplicemente denominato SdS rappresentata dal Direttore Dott. Stefano Lomi nato a

E

L'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituita giusto l'atto pervenuto al protocollo dell'Amministrazione in data 25/7/2025 (prot n. 4542), conservato agli atti, avente quale ente Capofila il seguente ETS:

A.P.A. CROCE VERDE LAMPORECCHIO ODV con sede legale a Lamporecchio (PT) in Piazza IV Novembre n. 28 – C.F. 90001660472, numero iscrizione al RUNTS 67859 del 7/11/2022, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. SETZU GIOVANNI nato a _____, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Organizzazione;

di seguito anche solo "Capofila"

PREMESSO CHE

Con Determinazione n. 1 del 11/1/2024 è stato approvato l' "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA CO-PROGETTAZIONE E ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO INTEGRATO DI TRASPORTO SOCIALE NEL TERRITORIO DELLA VALDINIEVOLE";

Con Determinazione n.16 del 22/2/2024 avente ad oggetto "AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI ALLA CO-PROGETTAZIONE E ALLA SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO INTEGRATO DI TRASPORTO SOCIALE NEL TERRITORIO DELLA VALDINIEVOLE. APPROVAZIONI VERBALI E AVVIO FASE DI COPROGETTAZIONE" è stato dato l'avvio alla fase di coprogettazione tra Sds e ETS ammessi;

Con Determinazione n. 66 del 30/7/2025 è stato preso atto della chiusura della coprogettazione, approvato il verbale del tavolo finale, il progetto esecutivo e lo schema di convenzione;

Nell'ambito della suddetta Determinazione è stato altresì preso atto del ruolo di capofila dell'ATS assunto da "A.P.A. Croce Verde Lamporecchio ODBV" nonché del valore complessivo della coprogettazione ammontante ad € 750.306,00 di cui 130.218,00 € messi a disposizione dagli ETS a titolo di

I soci: Azienda USL Toscana Centro e Comuni (Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Uzzano).

compartecipazione;

Richiamata la Convenzione stipulata Rep. N. 38 del 1/8/2025 siglata tra le parti;

Richiamato l'art. 13 dell'Avviso Pubblico che stabilisce *“La Convenzione prevederà la possibile richiesta ai soggetti responsabili degli interventi, in qualsiasi momento del periodo della durata della stessa, di riprendere le attività di negoziazione/riprogettazione, al fine di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle attività, alla luce di eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di variazione dei bisogni espressi dal territorio.”*;

Richiamati altresì l'art. 4 e 7 della Convenzione sottoscritta che dispongono quanto segue:

Art. 4: *“Gli importi qui definiti potranno essere rimodulati secondo quanto previsto all'art.7 dell'Avviso avente ad oggetto “RINEGOZIAZIONE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO DURANTE LA SUA VIGENZA – MODIFICA ALLA DURATA DELL'ACCORDO” del presente atto”*;

Art. 7: *“La Sds Valdinievole ed i soggetti responsabili degli interventi, in qualsiasi momento, possono riprendere le attività di negoziazione/riprogettazione, al fine di procedere all'integrazione e alla diversificazione delle attività, alla luce di eventuali modifiche che potranno rendersi necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di variazione dei bisogni espressi dal territorio”*

Dato atto che, nel corso della fase esecutiva del percorso di coprogettazione, sono emerse rilevanti criticità di natura programmatica, organizzativa e gestionale, riconducibili, in particolare: a una non adeguata definizione del fabbisogno in sede di programmazione, determinata da un quadro conoscitivo della domanda territoriale incompleto e non aggiornato; alla sottostima dei volumi di servizio e dei correlati costi operativi; alla mancata adozione di modelli organizzativi e logistici improntati ai principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 1 della L. n. 241/1990; alla variabilità non prevista delle richieste di utenza, con conseguente incremento delle prestazioni individuali; alla carenza di strumenti di monitoraggio e controllo in itinere; nonché a criticità nel coordinamento tra i soggetti partner del procedimento di coprogettazione.

Tali circostanze hanno determinato una sopravvenuta alterazione dell'equilibrio economico-finanziario dell'intervento, tale da rendere il quadro di spesa non sostenibile rispetto agli impegni assunti con la determinazione dirigenziale di avvio del procedimento.

Ritenuto, pertanto, necessario, in applicazione dei principi di buon andamento e di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., nonché nel rispetto dei principi di adeguatezza, proporzionalità ed economicità, procedere a una rimodulazione del progetto di coprogettazione, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo economico-finanziario, al fine di ricondurre l'intervento entro condizioni di sostenibilità e coerenza con le risorse disponibili;

Dato atto, altresì, che il servizio di Trasporto Sociale riveste carattere di servizio pubblico essenziale e di rilevante interesse generale, con conseguente necessità di garantirne la continuità senza soluzione di continuità, nelle more della suddetta rimodulazione, al fine di non pregiudicare i diritti e i bisogni dell'utenza fragile destinataria delle prestazioni;

Dato atto, conseguentemente, della necessità di adire a procedure di rinegoziazione con gli ETS finalizzate alla revisione del modello di intervento, alla ridefinizione del fabbisogno e alla conseguente sostenibilità economico-finanziaria, nel rispetto della normativa vigente e dei principi che regolano i rapporti di collaborazione con gli Enti del Terzo Settore;

Visto il tavolo di coprogettazione tenutosi in data 8/4/2026 nell'ambito del quale è stato preso atto di quanto sopra e quindi della necessità di integrare il budget di spesa inizialmente previsto sia in termini di risorse pubbliche che di risorse in "compartecipazione". E' stato inoltre condivisa con tutti i partecipanti nuove modalità di organizzazione del servizio nonché la definizione più puntuale delle modalità di rendicontazione degli interventi a cui tutti gli ETS devono uniformarsi.

Le risultanze del tavolo sono quindi state integrate dalla nota prot. n. 2535 del 15/4/2026 a cura della Capofila nella sola parte relativa al valore di riferimento medio delle attivazioni mensili e alla conseguente possibilità di riapertura del procedimento di coprogettazione;

VISTO CHE PER QUANTO SOPRA

con Determinazione n. ____ del _____ Sds Valdinievole prende atto dell'aggiornamento del progetto definito approvato con Determinazione n. 66/2025 sia della necessità di approvare il presente atto di modifica alla Convenzione Rep. n. 38 del 1.8.2025;

Tutto ciò premesso e descritto e ritenuto quale parte integrante del presente atto, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA CONVENZIONE REP. 38/2025

- In tutti gli articoli della convenzione sottoscritta in data 1.8.2025 (Rep. 38) laddove è richiamato il valore economico del progetto di cui alla Determinazione n. 66/2025 esso si intende sostituito dal nuovo valore economico del progetto presentato e condiviso al tavolo di coprogettazione del 8/4/2026 come segue:

817.000€	<i>Contributo di Sds Valdinievole</i>
233.000 €	<i>Compartecipazione da parte dell'ATS</i>
1.050.000	<i>Valore totale interventi Modulo A)</i>

- Ad integrazione della precedente convenzione Rep. n. 38/2025 si inseriscono gli obblighi di cui alla nota prot. n. 2535/2026 a cura della Capofila inerenti le eventuali procedure di riapertura del tavolo di coprogettazione in relazione alla "media di attivazioni mensili" purché le stesse siano opportunamente segnalate dagli organi di governance del progetto e formalmente tracciate e giustificate dai report inviati;

Art. 2- MANTENIMENTO DEI PATTI ORIGINARI E CONDIZIONI

Resta confermata la precedente convenzione per tutto quanto non in contrasto con le presenti modifiche

ART. 3 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo non è soggetto a imposta di bollo a norma dell'art. 82 comma 5 della Legge n.

I soci: Azienda USL Toscana Centro e Comuni (Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Ponte Buggianese, Pieve a Nievole, Uzzano).



117/2017 ed è registrato solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Per l'ATS: Il Legale Rappresentante Giovanni Setzu

Per la Società della Salute della Valdinievole: Il Direttore Dott. Stefano Lomi